

in proposito spetta naturalmente ai tribunali. Quello che ho detto dei comuni e mandamenti, si dica anche delle parrocchie. Vi sono comuni i quali sono divisi in diverse frazioni e in diverse parrocchie. Tali comuni subiscono modificazioni nei distretti parrocchiali. Questi ora vennero ristretti, ora vennero ampliati. Era naturale prevedere che allora quando si sarebbe trattato delle spese del culto e massime allora quando una frazione avesse al riguardo un diritto od una obbligazione speciale, sarebbero insorte contestazioni intorno all'esercizio o compartecipazione di quei diritti, od al peso per soddisfarla. Eppure nei decreti coi quali furono quelle modificazioni sancite nulla si determinò intorno alle conseguenze delle segregazioni medesime, siccome quelle intorno alle quali dovevano pronunciare i soli tribunali colla scorta del diritto comune, e tenuto conto delle diverse contingenze dei casi. E noi sappiamo che diverse questioni furono infatti dai magistrati definite, ed alcune altre vertono e vanno tuttodì ancora sollevandosi.

La Camera quindi, che non può contemplare tutte e singole le diverse circostanze, non può, non deve risolvere la questione sollevata dai deputati Ara, Della Motta e Cavour Gustavo; per lei deve bastare il conoscere che i proprietari degli stabili che trattasi di segregare da un comune per essere aggregati ad un altro per maggiore regolarità delle mappe e delle circoscrizioni comunali, non sono per nulla pregiudicati nei diritti e nelle obbligazioni che loro possono competere.

La Commissione non potrebbe poi accettare il rinvio proposto dall'onorevole Della Motta, perchè, a dire il vero, non saprebbe proporre una redazione diversa da quella già presentata. Essa ha ravvisata non che inutile, pregiudizievole la aggiunta proposta dal Governo, in forza della quale si dichiaravano *salvi i diritti di proprietà*, sia perchè con quella sembrava che si dubitasse in certo modo sulla conservazione di questi stessi diritti, sia perchè, come ha già osservato l'onorevole signor relatore, quella locuzione era troppo ristretta, escludeva cioè i diritti di uso, pascolo e simili. E la Commissione la quale vuole che siano in tutto illese tanto le obbligazioni quanto le ragioni di ciascun proprietario, di qualunque natura sieno o possano essere, credette miglior partito di proporre il semplice articolo come essa ve l'ha formulato.

**ARA.** Io sono d'accordo col deputato Cavallini, che colla presente disposizione di legge non possono per nulla venire pregiudicati i diritti personali, perchè sarebbe un non senso che con una legge di catasto si pregiudicassero i diritti che sono inerenti alle persone.

Convengo anche che non si è voluto, nè si doveva, nè si poteva pregiudicare i diritti reali, perchè dovendosi ciò fare per una legge generale di circoscrizione, non sarebbe stato luogo adatto un articolo di legge catastale.

Accetto quindi la dichiarazione, che qui non si tratta altro che di configurazione, ed io sono d'accordo, che una striscia di terreno quando s'innoltra in altro territorio, sia bene che si trovi nella mappa di questo territorio, ma ben inteso che questa dichiarazione debba ritenersi come base d'interpretazione di questo articolo di legge, e prendendo atto di questa dichiarazione della Commissione, io sono con essa d'accordo che non convenisse lasciare espressa nell'articolo la frase *salvi i diritti di proprietà*, perchè era restrittiva.

Per conseguenza, quando è ben inteso che non si pregiudichino i diritti nè personali nè reali, credo che si possa senz'altro votare l'articolo quale venne proposto dalla Commissione.

**PRESIDENTE.** Il deputato Della Motta insiste nella proposta di rinvio alla Commissione?

**DELLA MOTTA.** Non potendo ottenere di meglio, mi contenterò della dichiarazione testè fatta. (*ilarità*)

**PERNATI.** Io credo che una spiegazione sia assolutamente necessaria.

Faccio presente alla Camera che mi è occorso di vedere di queste convenzioni fatte tra i comuni per aggregazione e disgregazione, nelle quali si sono spiegati questi diritti.

Dirò di più che abbiamo dei trattati i quali hanno regolato i confini da comune a comune lungo la linea dello Stato.

A tal uopo posso citare un esempio. Nel trattato del 26 novembre 1822 si sono regolati tra Sua Maestà e la duchessa di Parma i confini tra i due Stati. Si sono tracciate diverse linee secondo l'andamento naturale dei terreni ed il dispelluo delle acque, e poi si sono spiegate le conseguenze di questo nuovo tracciamento. Nell'articolo 4 si è detto che i sudditi delle due potenze continuavano a godere delle rispettive proprietà, ancorchè stralciate. Nell'articolo 5, passando a prevedere i diritti non privati, ma quelli dei comunisti, si è detto:

« Art. 5. È pure riservato, a favore degli abitanti di Santa Maria di Faro, il diritto di pascolo e fogliaggio soltanto tra il fossato di Malanatte, la cresta di Monte Zatta, ecc. »

Veggio pure espresso in seguito:

« Art. 9. Le cessioni e permutate risultanti dal presente trattato comprendono senza eccezione e riserva tutti i diritti di sovranità, regali ed altri, senza pregiudicio però dei privati diritti dei comuni, corpi morali, stabilimenti pubblici e dei particolari, ai quali non s'intende di recare verun detrimento. »

Dunque si è previsto il caso che questa linea tagliasse proprietà private, e si intese che tali diritti non dovessero essere pregiudicati.

Quindi credo sia il caso di dare una spiegazione legislativa. Improvvisando un'aggiunta, questa potrebbe riuscire assai imperfetta; e tanto più credo necessario che la Commissione se ne occupi, perchè essa potrebbe farsi carico della questione gravissima messa in campo ieri dall'onorevole Torelli, quella cioè del conguaglio per i rispettivi debiti e crediti tra i comuni nuovamente circoscritti. Dimodochè anche per questo motivo io credo che sia necessario che la Commissione riveda l'articolo di cui si tratta.

Non credo di potermi contentare di una semplice spiegazione data dalla Commissione, che questi diritti restino tutti illesi, siano questi di natura assolutamente privata, ovvero siano di natura comunale, mentre è evidente a me che quando un individuo abitante un comune non altrimenti può aver parte ad un pascolo, ad un diritto di raccogliere foglie o legna, ed a vari altri diritti di questa natura, e quello che più monta fra essi ad un diritto d'acquaggio, se non nella qualità di comunista, mi pare evidente che, perdendo questa qualità, questi diritti non li può più far valere. Dunque mi sembra che questo deve essere spiegato con un'apposita disposizione nella legge.

**PRESIDENTE.** L'onorevole relatore ha la parola.

**DI REVEL, relatore.** L'esempio posto innanzi dall'onorevole preopinante mi pare non calzi assolutamente alla questione che è in discussione. Egli ci viene a citare un trattato con cui si determinano i confini territoriali di due Stati, e nel quale necessariamente si è dovuto stabilire quali erano i diritti conservati, quali i diritti ricusati alle frazioni di territorio che rispettivamente venivano a cambiare di sovranità. Io non mi stupisco che in quei trattati si siano presi tutti